



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4847

Seduta del 07/06/2021

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

INTERVENTO A SOSTEGNO DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA PER IL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

**VISTA** la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

**VISTA** la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i., che alla Sezione IV del Titolo III, detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;

### **RICHIAMATI:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

**VISTO** il D.L. 22/04/2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico lombardo;
- gli intermediari del commercio sono stati impossibilitati nello svolgimento della loro attività lavorativa a causa delle limitazioni nel periodo del lockdown e hanno dovuto poi subire anche le conseguenze della contrazione dei consumi e la crescente tendenza verso il commercio elettronico;
- per gli intermediari del commercio l'utilizzo dell'autoveicolo è essenziale per lo svolgimento della propria attività e, quindi, la tassa automobilistica pagata per il periodo tributario 2020 può essere oggetto di contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo per la crisi da Covid 19;

**VALUTATO** il ruolo degli intermediari del commercio quale categoria che può permettere lo sviluppo e la crescita di molteplici settori merceologici;

**RITENUTO** opportuno concedere un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata da tutti gli intermediari del commercio con sede in Lombardia, secondo i criteri e le modalità indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** l'Allegato A "Contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi – Definizione dei criteri", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che:

- la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a complessivi 7.250.000,00 euro;
- la copertura finanziaria della misura di cui all'Allegato A è assicurata sulle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

**DATO ATTO** che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

**PRESO ATTO** della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI**, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

### **VISTE:**

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

**VISTA** la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";

**DATO ATTO** che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**STABILITO**, pertanto, che i contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, sono concessi agli intermediari del commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

**DATO ATTO** che nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi:

- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi;
- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

**RICHIAMATO** il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;

**ACQUISITO** il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 4 giugno 2021;

**VISTA** la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020" che all'art. 6 "Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978" prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

**STABILITO**, pertanto, che il contributo pari al valore della tassa automobilistica di cui al presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 è erogato senza applicare la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r.





# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

34/1978;

**VISTO** l'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

**STABILITO**, pertanto, che anche ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa" applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo DPR 445/2000;

**VISTO** il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID*" che all'art. 10-bis. "*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*" inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che "*i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

*delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;*

**VALUTATO** che il contributo a fondo perduto, pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, a favore degli intermediari del commercio, oggetto del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;

**DATO ATTO** che il contributo è riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, si procederà al recupero del tributo ai sensi dell'art. 90 della l.r. n. 10/2003 in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;

**STABILITO** di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'Avviso attuativo e i relativi atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massima di 1.800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato A “Contributo fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi – Definizione dei criteri”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la copertura finanziaria pari a euro 7.250.000,00 è assicurata a valere sul capitolo 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3. di stabilire che i contributi a fondo perduto, pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio per il periodo tributario 2020 avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, saranno concessi agli intermediari del commercio entro e non oltre il 31 dicembre 2021 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

4. di dare atto che il contributo è riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, si procederà al recupero del tributo ai sensi dell'art. 90 della l.r. n. 10/2003 in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;
5. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:
  - l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'Avviso attuativo e i relativi atti contabili;
  - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
  - la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massima di 1.800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;
  - l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
  - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Allegato A**

<b>TITOLO</b>	<b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA DAGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO RELATIVA AL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI – DEFINIZIONE DEI CRITERI</b>
<b>FINALITÀ</b>	La misura è finalizzata a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, a titolo di indennizzo per le limitazioni e i disagi subiti nella crisi da Covid 19.
<b>R.A. PRS XI LGS.</b>	Eco.14.02.51 "Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario"
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Microimprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– essere iscritte e attive al Registro delle imprese e avere una sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda (come risultante da visura camerale);</li><li>– aver pagato la tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020 alla data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento;</li><li>– essere operanti nei seguenti settori, come risultante dal codice ATECO primario presente nella visura camerale ovvero nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, ricompresi nel seguente elenco:<ul style="list-style-type: none"><li>• 46.1 (compresi tutti i sottodigit) – Intermediari del commercio</li><li>• 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri</li><li>• 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli</li><li>• 45.31.02 – Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli</li><li>• 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori</li><li>• 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori;</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;</li> <li>- avere subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019;</li> <li>- In alternativa, essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali imprese, infatti non è richiesto il requisito del calo del fatturato);</li> </ul> <p>I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda ad eccezione del pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020, che deve essere stata pagata alla data di apertura dell' Avviso attuativo del presente provvedimento.</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta a € 7.250.000,00.
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	Capitolo 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO</b>	Il contributo a fondo perduto è pari al valore della tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020 pagata dall'impresa beneficiaria come individuata dal codice fiscale, al netto di eventuali sanzioni ed interessi.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	Il contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, è concesso fino al termine di validità del Quadro Temporaneo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.. Gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L.

	<p>34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto:</li> <li>- non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;</li> <li>- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;</li> <li>- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;</li> <li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.</li> </ul> <p>Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.</p>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Il contributo è finalizzato a indennizzare gli intermediari del commercio per un valore pari alla tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020.</p>

	<p>La tassa automobilistica riferita al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, deve essere stata pagata dall'impresa beneficiaria entro la data limite di apertura dell'Avviso attuativo dei criteri del presente provvedimento.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Per il contributo a fondo perduto è ammissibile il valore della tassa automobilistica effettivamente pagata in relazione al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi.</p>
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b>	<p>L'assegnazione del contributo avverrà con procedura automatica (ex art. 4 del D.Lgs. 123/1998).</p> <p>Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse al contributo secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all'interno della medesima finestra dell'Avviso e orario di invio al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre dell'Avviso e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascuna impresa potrà presentare istanza di contributo anche per più di un veicolo dell'impresa beneficiaria utilizzato per l'attività di intermediazione.</p> <p>La presentazione delle istanze di contributo avverrà per finestre e a ogni finestra sarà riservata inizialmente una quota della dotazione finanziaria complessiva.</p> <p>Saranno protocollate tutte le istanze di contributo presentate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre potranno essere ammesse a valere sulla complessiva dotazione finanziaria compensando quindi tra le singole finestre.</p>
<b>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</b>	<p>La verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale che sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, con il supporto di un Nucleo di valutazione e con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della pubblica amministrazione ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> <li>• Completezza, regolarità formale e sostanziale della domanda prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente avviso.</li> </ul> <p>In “Bandi Online” saranno verificati i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al registro imprese, sede operativa e stato di attività alla data della domanda;</li> <li>• Codice ATECO corrispondente ai beneficiari in riferimento alle singole finestre per la presentazione della domanda;</li> <li>• Dimensione d'impresa (campione significativo).</li> </ul> <p>Sulla banca dati ACI sarà verificato l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, che dovrà essere oggetto di dichiarazione dell'impresa in fase di domanda al netto di eventuali sanzioni ed interessi.</p> <p>Le domande che, a seguito della conclusione di tutte le attività istruttorie, non avranno i requisiti per essere ammesse all'indennizzo saranno oggetto di un provvedimento di diniego adottato dal Responsabile del Procedimento.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento sarà di 60 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia adotterà il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.</p>
<b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	Il contributo a fondo perduto sarà erogato in un'unica soluzione in esito all'istruttoria dell'istanza di contributo.
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>Le domande, pena inammissibilità, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico “Bandi Online” di Regione Lombardia <a href="https://www.bandiregione.lombardia.it/">https://www.bandiregione.lombardia.it/</a></p> <p>L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramite identità digitale SPID;</li> <li>• Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.</li> </ul> <p>Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da concedere il contributo entro dicembre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 “Autocertificazione” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46</p>

e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000.

In particolare, il rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente dovrà:

- Dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto "Soggetti beneficiari";
- Verificare che l'ATECO primario dell'impresa, come risultante presso il Registro delle Imprese o nell'Anagrafe Tributaria, corrisponda ad uno di quelli ammissibili: le domande che conseguentemente alle verifiche istruttorie, effettuate sulle visure camerali e nell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, non riportino l'ATECO primario ammissibile saranno dichiarate inammissibili;
- Inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo.
- I richiedenti sono responsabili della correttezza delle informazioni indicate nella domanda.

Conclusa la compilazione della domanda, laddove l'accesso e la compilazione della domanda sia stato effettuato direttamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa la domanda potrà essere direttamente inviata e protocollata, senza necessità di firma elettronica.

Laddove l'utente compilatore della domanda non corrisponda con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, sarà necessario:

- Scaricare la "Domanda di partecipazione", generata dal sistema informatico;
- Sottoscrivere, da parte del legale rappresentante o titolare dell'impresa, la domanda con firma elettronica;
- Ricaricare la domanda sul sistema informatico per poi procedere con l'invio al protocollo.